

Oggetto: Procedura di gara d'appalto per gli oneri di servizio pubblico ai sensi dell'art.16 par. 9 e 10 e art.

17 del Reg. CE n.1008/2008. Rotta Cagliari-Milano Linate e v.v. (CIG 7624276796) REVOCA.

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Legge costituzionale n.3 del 26 febbraio 1948, e le relative norme di attuazione; VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e successive modificazioni e integrazioni; VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione" e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il Decreto dell'Assessore dei Trasporti 3 febbraio 2015, n. 1, recante "Ridefinizione articolazione organizzativa Assessorato dei Trasporti'; VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 19 ottobre 2015, n.25409/110, con il quale sono state conferite alla dott.ssa Michela Farina le funzioni di direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale; **VISTA** la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna" e successive modificazioni e integrazioni;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio

la legge regionale 28 dicembre 2018, n.49 (Bilancio di previsione triennale 2019-

Via XXIX Novembre 1847 n.41, 09123 Cagliari (CA) - tel. +39 070 606 2512 - fax +39 070 606 7308 www.regione.sardegna.it

la legge regionale 28 dicembre 2018, n.48 (Legge di stabilità 2019);

VISTO

VISTA

VISTA

2009, n. 42";

2021);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

VISTA	la legge 22 gennaio 2016, n. 9, di conversione del Decreto Legge n.185 del 25.11.2015 recante "Misure urgenti per interventi nel territorio" che ha stanziato euro 30.000.000,00 a favore della continuità territoriale aerea della Sardegna;
VISTA	la delibera CIPE n.54 del 1° dicembre 2016, pubblicata in GU Serie Generale n.88 del 14 aprile 2017, che ha approvato il Piano operativo FSC Infrastrutture 2014/2020 che prevede, nell'Asse tematico E, uno specifico intervento per il potenziamento della continuità territoriale aerea della Sardegna con destinazione di risorse pari a euro 90.000.000,00;
VISTA	la Legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 e ss.mm.ii., recante "Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea";
VISTO	il Regolamento (CE) N. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità;
VISTA	la Comunicazione della Commissione europea (2017/C 194/01) recante Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n.1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP);
VISTO	l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA	la legge n. 296 del 29 dicembre 2006, art.1, commi 837 e 840, con la quale le funzioni relative alla continuità territoriale sono state trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna;
VISTO	il Protocollo d'Intesa del 7 settembre 2010 che ha stabilito i rispettivi compiti di Regione Sardegna, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ENAC in

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/1 del 10.07.2018 con la quale sono stati adottati i contenuti dello Studio CIREM "Oneri di servizio pubblico OSP imposti in base agli Artt. 16 e 17 del Regolamento CE n.1008/2008" come base conoscitiva di riferimento per la Conferenza di servizi ai fini della definizione della nuova continuità territoriale da e per la Sardegna da determinarsi definitivamente nell'ambito della stessa Conferenza;

la legge regionale 13 aprile 2010, n. 10, recante "Misure per lo sviluppo del

materia di continuità territoriale aerea;

trasporto aereo";

**VISTA** 

**VISTA** 



Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

DATO ATTO

che in data 12 luglio 2018 si è svolta la Conferenza di servizi presieduta dall'Assessore dei trasporti, delegato del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito della quale è stato approvato il nuovo "Schema di Allegato Tecnico" owero lo Schema di imposizione degli oneri di servizio pubblico da e per la Sardegna;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n.37/1 del 19.07.2018 con cui è stato approvato lo "Schema di Allegato Tecnico" owero lo schema di imposizione degli oneri di servizio pubblico da e per la Sardegna, così come definito e approvato nell'ambito della Conferenza di servizi sopra citata;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n.38/44 del 24.07.2018 con cui, in seguito all'acquisizione del positivo parere dalla competente Commissione Consiliare rilasciato in data 24.07.2018, è stato definitivamente approvato il nuovo "Schema di Allegato Tecnico" sopracitato;

**VISTO** 

il D.M. n.367 del 08.08.2018 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in conformità alle decisioni assunte e allo schema di imposizione approvato in sede di Conferenza di servizi svoltasi sotto la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna il 12 luglio 2018, a far data dal 1° aprile 2019, ha sottoposto a nuovi oneri di servizio pubblico, le rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa;

**VISTA** 

la nota informativa, ai sensi dell'art.16 par.4 del Reg. CE 1008/2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 314 in data 6 settembre 2018 con la quale è stata resa nota l'imposizione di oneri servizio pubblico sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, con decorrenza 1° aprile 2019;

**VISTA** 

la Determinazione prot. n.8609 rep. n.533 del 20.09.2018 con la quale è stata indetta una gara pubblica ai sensi dell'art.16 paragrafi 9 e 10 del Regolamento CE n.1008/2008, e approvati i relativi documenti alla medesima, per l'affidamento del servizio aereo di linea sulla rotta Cagliari – Milano Linate e viceversa, per un periodo di tre anni, con possibilità di proroga per il quarto anno, con



Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

compensazione finanziaria massima da assumere a base d'asta pari a euro 34.969.908,75 al netto di IVA (pari a € 38.466.899,63 comprensivo IVA al 10%);

CONSIDERATO che, conformemente alle disposizioni del Regolamento CE n.1008/2008, in data 8 ottobre 2018, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 362 la nota informativa che ha dato evidenza della gara pubblica per l'affidamento del servizio aereo di linea sulla rotta Cagliari – Milano Linate e viceversa;

che è stata data idonea pubblicità, alla procedura in argomento, sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna con la pubblicazione del Bando di gara in data 9 ottobre 2018 nonché la pubblicazione dei quesiti formulati dai concorrenti e le relative risposte della stazione appaltante;

che il lasso di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione della predetta nota informativa sulla GUUE e l'awio delle nuove concessioni, previsto per il giorno 1° aprile 2018, risulta inferiore al periodo minimo di sei mesi imposto dall'art.16, paragrafo 4 del sopraccitato Regolamento CE n.1008/2008;

il D.M. n.483 del 21.11.2018 con il quale, conseguentemente, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la modifica dell'art.3 del citato D.M. n. 367/2018 stabilendo che "Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art.2 sono obbligatori dal 17 aprile 2019";

la Determinazione prot. n.10959 rep. n.776 del 28.11.2018 con la quale sono stati rettificati e riapprovati gli atti della gara in argomento, in coerenza con il differimento dei termini di entrata in vigore degli OSP disposto dal sopraccitato D.M. n.483/2018;

la nota informativa pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 457 in data 19 dicembre 2018 con la quale è stata resa nota la modifica relativamente all'entrata in vigore degli OSP e, conseguentemente, della data di decorrenza della concessione correlata al procedimento di gara in argomento;

che entro il termine per la presentazione delle offerte sono pervenuti i plichi da parte dei concorrenti Air Italy S.p.A. e Alitalia SAI S.p.A;

che con propria determinazione prot. 676, rep. 14 del 18.01.2019 in esito alle attività della Commissione giudicatrice - nominata con propria Determinazione Prot. n.11442 rep.n.813 del 10 dicembre 2018-, è stato aggiudicato alla concorrente Alitalia SAI S.p.A., con sede legale in Via A. Nassetti snc, Fiumicino

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

**VISTA** 

VISTA

CONSIDERATO

DATO ATTO



Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

(Prov. RM), CAP 00054,), il servizio aereo di linea sulla rotta Cagliari – Milano Linate e viceversa, di cui alla procedura di gara d'appalto per gli oneri di servizio pubblico ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) n.1008/2008, rotta Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa, indetta con propria determinazione prot. n.8609 rep. n.533 del 20.09.2018;

DATO ATTO

che in data 8 marzo 2019, la Rappresentanza italiana presso l'Unione europea ha informato la Regione di un ricorso, da parte di un vettore aereo, pervenuto alla Commissione europea (CE) in merito al nuovo regime di oneri di cui DM 367/2018 e agli atti conseguenti, e che pertanto la medesima Commissione Europea ha awiato un istruttoria sul regime di oneri in argomento, in esito alla quale, pur non contestando in linea di principio la necessità per la Sardegna di avere un regime di continuità territoriale, ha ritenuto che gli Oneri di Servizio Pubblico imposti dal DM 367/2018 eccederebbero le necessità minime del mercato e sarebbero incompatibili con il Regolamento 1008/2008;

CONSIDERATO

che in data 26.3.2019, per affrontare le problematiche emerse in merito al regime di OSP ha avuto luogo, presso la Commissione europea, una riunione istituzionale con le Direzioni Generali MOVE e COMP della medesima Commissione, presenti tra gli altri il Presidente della Regione Sardegna e il Rappresentante Permanente Aggiunto presso la Commissione Europea, Ambasciatore Quaroni e il Responsabile del settore aviazione del Gabinetto della Commissaria Bulč;

VISTA

la nota concernente "Obblighi di servizio pubblico da e verso la Sardegna", a firma dei Direttori generali per la Mobilità e il Trasporto e per la Competitività della Commissione europea, pervenuta il 1 aprile 2019, per il tramite della Rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea, con la quale facendo seguito all'incontro formale sopra richiamato, la Commissione Europea, tra l'altro, in sintesi:

- ha rilevato la non conformità dell'imposizione degli OSP rispetto all'art. 16 (1) del Reg. n. 1008/2008, con riferimento all'adeguatezza, alla proporzionalità, alle tariffe per i non residenti e ad altre condizioni residuali imposte dagli OSP in considerazione delle previsioni della capacità, frequenza e della fissazione di una tariffa massima per i non residenti;
- ha dichiarato che, a seguito della presentazione di un ricorso sul regime di oneri di cui al D.M. n. 367/2018, è stata awiata un'indagine, ai sensi dell'articolo 18,(2) del REG. CE 1008/20008, le cui conclusioni potrebbero in



Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

tempi brevi tradursi in una Decisione, peraltro in avanzata fase di predisposizione, di non conformità sulle rotte da Cagliari e Alghero del regime di OSP di cui al richiamato Decreto alla normativa europea (specificatamente agli articoli 16 e 17 del REG. CE 1008/2008).;

- ha, altresì, rappresentato come l'adozione della Decisione comporta il ritiro immediato degli OSP con, quindi, potenziali serie conseguenze per la connettività dell'Isola nel caso in cui la Regione non adotti gli opportuni prowedimenti. Inoltre, la decisione comporterebbe l'assoggettamento alle norme in materia di aiuti di stato di qualsiasi compensazione finanziaria corrisposta ai vettori aerei interessati, con la conseguente probabile attivazione di una procedura di recupero di aiuti incompatibili, da cui, conseguentemente, deriverebbe una successiva condanna per l'erogazione di Aiuti di Stato
- non ha sollevato obiezioni/eccezioni riguardo l'accettazione, per 12 mesi, di OSP c.d. "aperti " da parte del vettore AIR ITALY alle tratte Olbia- Milano Linate e viceversa e Olbia – Roma Fiumicino e viceversa.

CONSIDERATO

che si appalesa temerario dare ulteriore seguito alla procedura di gara in oggetto, a seguito della Comunicazione della Commissione europea, poiché l'Amministrazione regionale sarebbe esposta, tra l'altro, al rischio di dover procedere al ritiro della medesima procedura in un secondo momento, o al recesso dall'eventuale contratto, senza avere il tempo di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale di trasporto;

CONSIDERATO

inoltre, che avendo la Commissione europea manifestato con estrema chiarezza la propria posizione in merito all'imposizione di OSP con compensazione ai sensi del D.M. n. 367/2018, la stipula del contratto relativo all'affidamento del servizio aereo sulla rotta Cagliari –Milano Linate e v.v in oggetto, esporrebbe la società Alitalia SAI S.p.A. al rischio di evidenti pregiudizi di natura economica, per il recupero delle compensazioni e dei relativi interessi;

DATO ATTO

che i collegamenti aerei in regime di continuità assumono le caratteristiche di "servizi essenziali";

**RITENUTO** 

imprescindibile per l'Amministrazione regionale assicurare, nell'esercizio legittimo delle proprie funzioni, la tutela degli interessi pubblici coinvolti, quali la continuità del servizio pubblico essenziale di trasporto aereo e il buon andamento dell'amministrazione, come sopra rappresentato;



#### REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

**CONSIDERATO** 

che i sopra rappresentati fatti costituiscono soprawenuti motivi di pubblico interesse e determinano un palese mutamento della situazione di fatto, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, che impongono all'Amministrazione regionale di bilanciare l'interesse pubblico con gli interessi privati coinvolti, al fine di assicurare il rispetto del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, consacrato nell'art. 97 Cost.;

**ATTESO** 

che il provvedimento di revoca, necessitato per le motivazioni sopra esposte, risulta debitamente suffragato da evidenti ragioni di interesse pubblico, data la natura di servizio essenziale del trasporto pubblico aereo e, come tale, conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cons. Stato 2095/2016), secondo cui "la revoca dell'aggiudicazione definitiva deve essere supportata da ragioni convincenti sull'interesse della pubblica amministrazione coinvolta tanto da comprimere oltre la misura l'affidamento del privato...";

CONSIDERATO

vieppiù, che sarebbe "...contrario ai canoni di buona fede e correttezza, il comportamento dell'Amministrazione che, accortasi delle ragioni che consigliavano di procedere in via di autotutela mediante la revoca della già disposta aggiudicazione non abbia immediatamente ritirato i propri provvedimenti, prolungando inutilmente lo svolgimento della gara..." (cfr., Cons. Stato n. 1797/2016);

VISTO

il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.140 del 11.04.2019 che, facendo seguito alla nota del Presidente della Regione Prot. n.2434 del 08.04.2019, modifica il citato D.M. n.367/2018 e, in sintesi, dispone, limitatamente ai collegamenti aerei tra gli scali di Cagliari e Alghero e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, il permanere degli effetti del DM n.61/2013 per le medesime rotte;

RITENUTO

di dover agire con tempestività al fine di disporre tutti gli atti conseguenti per assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto;

**RITENUTO** 

pertanto, di dover prowedere, in via di autotutela, alla revoca del prowedimento di aggiudicazione prot. 676, rep. 14 del 18.01.2019 ai sensi del combinato disposto dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 e dell'art. 21 della lex specialis di gara che prevede, in particolare, alla lettera b) che ".... la Regione Autonoma della Sardegna si riserva di non stipulare motivatamente la convenzione di cui al paragrafo 5 del presente bando anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione";

**VISTA** 

la propria nota prot. 3434 del 29.3.2019, con la quale la società Alitalia SPA è stata informata, al fine di effettuare le valutazioni ritenute più opportune, delle



Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

perplessità manifestate dalla Commissione europea durante la riunione del 26.3.2019:

**ATTESO** 

che con successiva nota protocollo 3556 del 02/04/2019 il vettore Alitalia aggiudicatario del servizio è stato informato della sopraggiunta situazione derivante dai contenuti della citata nota del 1 aprile 2019 pervenuta dalla Commissione europea, intervenuta nelle more della sottoscrizione dei contratti di servizio, e dell'intendimento della Amministrazione di procedere alla revoca dell'aggiudicazione in parola;

ATTESO

che evidenti esigenze di celerità e urgenza nella definizione del procedimento di revoca, conseguenti alla necessità di garantire il servizio essenziale di continuità territoriale, non consentono di effettuare la rituale comunicazione dell'avvio del procedimento, così come previsto dall'art. 7 della L. n. 241/1990;

**CONSIDERATO** 

altresì, che il presente prowedimento è immediatamente esecutivo;

**RITENUTO** 

di prowedere, pertanto, alla revoca dell'aggiudicazione definitiva di cui alla propria determinazione prot. 676, rep. 14 del 18.01.2019 e al ritiro di tutti gli atti presupposti adottati per le medesime ragioni sopra esposte

# DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione

ART. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è revocata la propria determinazione prot. 676, rep. 14 del 18.01.2019 con cui è stato aggiudicato alla concorrente Alitalia SAI S.p.A., con sede legale in Via A. Nassetti snc, Fiumicino (Prov. RM), CAP 00054,, il servizio aereo di linea sulla rotta Cagliari – Milano Linate e viceversa, di cui alla procedura di gara d'appalto per gli oneri di servizio pubblico ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) n.1008/2008, rotta Cagliari – Milano Linate e viceversa, (CIG 7624276796), indetta con propria determinazione prot. n.8609 rep. n.533 del 20.09.2018 e sono ritirati tutti gli atti presupposti adottati.

ART. 2

La presente determinazione di revoca verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.



Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

La presente Determinazione è trasmessa, ai sensi dell'art. 21 della L.R n. 31/98, all' Assessore Regionale dei Trasporti ed al Direttore Generale di questo Assessorato secondo le modalità prescritte dalla nota prot. n.1758 del 29.02.2012 della medesima Direzione Generale.

II RUP Direttore del Servizio Michela Farina

Firmato digitalmente da

MICHELA FARINA